



## Notizie Utili 2

**Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centosedici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di novantasette dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici**

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centosedici allievi al corso-concorso selettivo di formazione organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (di seguito SNA) per il reclutamento di novantasette dirigenti nelle seguenti amministrazioni:

- Presidenza del Consiglio dei ministri: sei posti;
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: due posti
- Ministero dell'economia e delle finanze: undici posti
- Ministero delle imprese e del made in Italy: sette posti
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: tre posti
- Ministero dell'interno: undici posti
- Ministero dell'istruzione e del merito: sei posti
- Ministero dell'università e della ricerca: due posti
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: un posto
- Ministero della cultura: sette posti;
- Ministero della difesa: due posti;
- Ministero della giustizia - Archivi notarili: un posto;
- Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: due posti;
- Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: un posto;
- Ministero della salute: un posto;
- Ministero del turismo: otto posti;
- Agenzia delle dogane e dei monopoli: undici posti;
- Agenzia delle entrate: tre posti;
- Agenzia industria difesa: tre posti
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): due posti
- Agenzia per l'Italia digitale (AgID): due posti;
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC): un posto;
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): quattro posti.

### Area geografica:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

**Data apertura candidature:** 9 Gen 2024 10:05 - **Data chiusura invio candidature:** 8 Feb 2024 23:59

**Numero di posti:** 116 - **Ente di riferimento:** Scuola Nazionale dell'Amministrazione

**Link al sito della PA:** <https://sna.gov.it/cosa-offriamo/corso-concorso/10-corso-concorso/>

**Bando/Avviso e Allegati:** [Bando X Corso-concorso SNA 29dic23.pdf](#)

### Tutte le novità sul riscatto agevolato della laurea 2024

**Col riscatto agevolato della laurea, si può ottenere una contribuzione per poter andare in pensione in anticipo: ecco tutte le novità del 2024.**

Anche per il 2024 sarà possibile usufruire dell'opzione del **riscatto della laurea**. Si tratta di uno strumento che permette di uscire prima dal lavoro, incrementando la propria **anzianità contributiva**.

In questo modo, si valorizzano gli anni degli studi universitari, ai fini pensionistici.

Il **riscatto della laurea** include solamente la durata legale del corso di studi, escludendo gli anni fuori corso. Il periodo riscattabile va **dal 1° novembre dell'anno di immatricolazione al 31 ottobre dell'ultimo anno di durata legale del corso stesso**.

Secondo la legge, c'è la possibilità di riscattare una parte del titolo studio, fino al minimo necessario per raggiungere un determinato requisito contributivo.

Si possono riscattare tutti i diplomi di laurea:

- Triennale



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

- Magistrale;
- Specialistica;
- A ciclo unico;
- Dottorati.

Sono esclusi, invece, i master pubblici o privati. Il **Ministero dell'Università** riconosce anche gli eventuali titoli di studio equipollenti, conseguiti all'estero.

La domanda di riscatto può essere presentata da chi ha maturato almeno un contributo all'interno della gestione previdenziale, presso la quale intende far accreditare la contribuzione.

L'**onere da versare**, per riscattare il titolo di studio, dipende dal periodo in cui è avvenuta la laurea e dal sistema di calcolo della pensione, che ha come discriminante il **1° gennaio 1996**. Questo perché, prima di quella data, gli assegni venivano calcolati col metodo retributivo, mentre successivamente con quello contributivo.

Se il periodo da riscattare si avvale del **sistema retributivo** (ovvero fino al 31 gennaio 1995 oppure fino al 31 dicembre 2011, con almeno 19 anni di contribuzione maturati prima del 1996), l'onere si stima col metodo della riserva matematica. In questo caso, l'onere viene quantificato sulla base del beneficio pensionistico derivante dal riscatto stesso.

Se il periodo da riscattare, invece, è collocato dopo il 1° gennaio 1996, si rientra nel **sistema pensionistico contributivo** e si userà il metodo "**a percentuale**". L'onere, in questo caso, è determinato applicando l'aliquota della contribuzione d'indennità vecchiaia e superstiti (lvs) alla retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti alla domanda di riscatto.

Nel 2024, l'aliquota è pari al **33%**, a cui si aggiunge l'1% oltre la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Dal 2019 è attiva l'opzione del **riscatto agevolato**, che prevede un costo fisso e inferiore, valido per chi ha studiato dopo il 1995.

Nel 2023 l'onere ammontava a 5,7mila euro per ogni anno di riscatto agevolato. Per il 2024, invece, si attende la **definizione da parte dell'Inps**.

Il riscatto agevolato della laurea comporta, ovviamente, costi inferiori, ma c'è anche il rischio che gli assegni vengano decurtati del 20/30%, a causa del metodo contributivo del calcolo della pensione.

Inoltre, il **massimale contributivo annuo** comporta l'applicazione di un tetto massimo di retribuzione annua sul quale viene versata la contribuzione del datore di lavoro. Per il 2024, la soglia è di **119'650 euro**.

L'onere da versare può essere suddiviso in un **massimo di 120 rate**, a patto che vengano corrisposte prima di andare in pensione. L'unica eccezione riguarda i dipendenti pubblici, che possono rateizzare l'onere anche dopo essere usciti dal lavoro, tramite l'applicazione di trattenute mensili.

## **DM 26 dicembre 2023 – Decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il reclutamento di giovani laureati**

Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, dà attuazione al DL 44/2023, convertito dalla legge n.74/2023. Le convenzioni con le Università per individuare gli studenti da assumere, renderanno attuabile l'apprendistato nel pubblico impiego. Fino al 31 dicembre 2026, con l'apprendistato le amministrazioni potranno reclutare giovani laureati fino al 10% delle proprie capacità assunzionali, il 20% per Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane. Il contratto, della durata massima di 36 mesi, prevede l'inquadramento nell'area dei funzionari. Alla scadenza è prevista l'assunzione a tempo indeterminato per chi ha ricevuto, con tanto di relazione motivata, una valutazione positiva del servizio prestato. Le selezioni, articolate su una prova scritta anche a contenuto teorico-pratico e un orale, avvengono su base territoriale. Tra i principali criteri di valutazione anche l'età, che non può essere superiore ai 24 anni, il voto di laurea, la regolarità del percorso di studi, nonché eventuali esperienze professionali e competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione acquisite durante gli studi. Il contratto di apprendistato crea un ponte con le Università e i pubblici uffici, per dotarli delle competenze necessarie a fornire a cittadini e imprese servizi al passo con i tempi, sempre più efficaci ed efficienti e adeguati alle loro nuove esigenze.

## **Sezioni Unite Civili SENTENZA N. 36197/2023/\* Impiego pubblico – Decorrenza prescrizione crediti retributivi**

La questione posta all'attenzione della Corte Suprema riguarda la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore "stabilizzato" dell'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione. La Sezioni Unite dopo un approfondito confronto normativo e giurisprudenziale in materia di rapporto di impiego pubblico e privato, reputano che "*debba essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro*" citati. "*La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico*



## COORDINAMENTO TERRITORIALE

privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, secondo comma d.lgs. 165/2001 e, all'attualità, articolo 63, secondo comma d.lgs. cit.), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine" (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 del d.lgs. cit.)" Deve allora essere affermata con chiarezza l'inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto. La Corte pertanto conclude: "La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela".

### **MESSAGGIO 4640 del 22.12.2023 Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità - INPS**

L'Istituto Nazionale di Previdenza con il messaggio citato, a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato l'articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione che prevedeva: "In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi", fornisce le necessarie indicazioni operative per l'espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. Dopo attenta disamina della normativa e prassi vigente, conclude "nelle more dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)".

### **Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – GU 294 del 18.12.2023 Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche**

Si segnala la pubblicazione in GU n. 294 del 18 dicembre 2023, della Legge 7 dicembre 2023 n. 19, vigente dal 2 gennaio 2024 in merito a "prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche". Rilevante in materia di lavoro pubblico l'art. 4 "Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale". La legge in argomento stimola l'adozione di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, "eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi". Inoltre l'art. 5 prevede, per i concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore della legge citata, la nullità delle clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, difforni dai principi introdotti dalla disciplina in argomento.

### **Cassazione: che effetti ha sul trasferimento per avvicinamento al familiare disabile il successivo decesso dello stesso?**

Con la sentenza n. 34090 del 06.12.2023, la Cassazione afferma che, in caso di trasferimento per avvicinamento al familiare disabile, il successivo venir meno dei suoi presupposti legali (decesso del congiunto) non lo estingue, ma eventualmente radica il presupposto (o uno dei presupposti) affinché sia disposto un nuovo trasferimento.

Il lavoratore, dipendente ministeriale, ricorre giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al trasferimento per vicinanza al familiare disabile, ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/1992. La Corte d'Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che non avesse rilievo il fatto che nel corso del giudizio di secondo grado il familiare disabile fosse deceduto.



## COORDINAMENTO TERRITORIALE

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello - rileva che il trasferimento per avvicinamento al familiare disabile, una volta disposto, non può essere revocato improvvisamente ed automaticamente per il decesso del congiunto e, il conseguente, venir meno delle condizioni fattuali che in origine lo giustificavano.

Secondo i Giudici di legittimità, in tali circostanze, si devono invece seguire le regole proprie della mobilità dei pubblici dipendenti ispirate dalla necessità di rispettare le priorità fra più aspiranti e di verifiche sulla disponibilità dei posti.

Per la sentenza, ne consegue che il nuovo trasferimento, per quanto basato sul venir meno in corso di causa del presupposto fattuale che lo aveva legittimato, non estingue retroattivamente il preesistente diritto della lavoratrice, ma importa il sorgere di situazioni soggettive, per entrambe le parti del rapporto di lavoro, nuove. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell'Ente datore, confermando il diritto del dipendente al trasferimento.

**Cassazione: licenziamento illegittimo se lavoratore interrompe il rapporto con le ferie**

Con l'**ordinanza n. 582 del 08.01.2024**, la Cassazione afferma che il periodo di rapporto, ai fini dell'art. 2110 c.c., deve essere interrotto per effetto della richiesta del lavoratore di godere del periodo feriale, che il datore deve concedere anche in costanza di malattia del dipendente stesso.

Il Coordinamento Territoriale